



## Tasse licenze edilizie

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- l'art. 19 LE e l'art. 29 RLE,

ordina:

Art. 1 per il rilascio delle licenze edilizie sono fissate le seguenti tasse

<b>1. Licenza di costruzione</b>	2 % sulla spesa prevista minimo CHF 100.- massimo CHF 10'000.-
<b>2. Licenza preliminare</b>	idem come al punto 1
<b>3. Diniego della licenza</b>	idem come al punto 1
<b>4. Rinnovo della licenza</b>	20% del punto 1 minimo CHF 100.-
<b>5. Varianti di poco rilievo</b> Taglio alberi, sistemazione esterna, apertura cancelli, posteggi, serbatoi olio combustibile, benzina, ecc. se non inclusi al punto 1	minimo CHF 50.- massimo CHF 500.-
<b>6. Collaudo costruzione per la dichiarazione di abitabilità</b>	vedi Ordinanza municipale Rilascio permessi di abitabilità e controllo di conformità - 2011
<b>7. Richiesta di sopralluogo</b>	all'ora o frazione di ora CHF 80.-
<b>8. Dichiarazione dati fondiari, edificatori, ecc.</b>	CHF 20.-
<b>9. Norme di Attuazione P.R.</b>	CHF 20.-
<b>10. Approvazione Piano di mutazione</b>	CHF 25.-



- Art. 2 Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, spese postali e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate.
- Art. 3 Le tasse saranno percepite dalla Cancelleria comunale.
- Art. 4 Le attestazioni richieste da Autorità ed Enti pubblici per ragioni d'ufficio sono, di regola, esenti da tassa.
- Art. 5 La tassa è dovuta dall'istante.
- Art. 6 La tassa è dovuta anche in caso di rinuncia ad esercitare la licenza edilizia da parte dell'istante o in caso che la licenza edilizia venga annullata da un'istanza superiore (Consiglio di Stato o Tribunale Cantonale Amministrativo).
- Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC e abroga l'ordinanza municipale che regola l'ammontare delle tasse comunali sulle licenze edilizie del 1.01.2009 e ogni e qualsiasi disposizione precedente incompatibile e contraria..
- Art. 8 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 184 del 7 marzo 2011

Pubblicata agli albi comunali dal 16 marzo al 31 marzo 2011